

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE.

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.